

REGOLAMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per 'tirocinante' o 'praticante' colui il quale stia svolgendo l'iter formativo previsto dagli artt. 40 e ss. Legge 31 dicembre 2012 n. 247, dal D.M. 17 marzo 2016 n. 70 e dal D.M. 9 febbraio 2018 n. 17 e dalle norme ad esse collegate; si intende per 'dominus' l'avvocato che accoglie il praticante presso il proprio studio per gli effetti della pratica e si assume gli obblighi previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

Il dominus dev'essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni e non gli è consentito di far svolgere a più di tre praticanti contemporaneamente il tirocinio presso di sè, salva motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 2 Iscrizione nel Registro dei praticanti

Ai sensi degli art. 40 e ss. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e s.m. il soggetto che intenda iscriversi per la prima volta nel Registro dei Praticanti Avvocati presenta domanda scritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli nel caso in cui il dominus presso il quale intenda svolgere la pratica sia iscritto all'Albo professionale tenuto dal medesimo Ordine.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di cui al successivo articolo 5 ed i documenti previsti dalla normativa vigente ed una dichiarazione con la quale l'aspirante praticante indica se svolge attività lavorativa o qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo, altra pratica professionale o frequenti corsi post-universitari.

In caso di impiego in attività lavorativa o in altra attività retribuita l'aspirante praticante deve informarne il Consiglio fornendo indicazioni sugli orari e sulle modalità di svolgimento del lavoro. Il Consiglio procede alle verifiche di cui all'art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70 all'esito delle quali, ove ne ricorrano i presupposti, dispone il diniego dell'iscrizione nel registro dei praticanti o la cancellazione dal medesimo, ai sensi della predetta norma.

In caso di svolgimento di altra pratica professionale o di frequenza di corsi post-universitari l'aspirante praticante deve informarne il Consiglio indicando orari e modalità; il Consiglio procede alle verifiche di compatibilità con l'esecuzione del tirocinio forense assumendo i provvedimenti necessari.

Le eventuali modifiche delle modalità di esercizio delle attività lavorative o di studio dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 3 Durata e interruzione del tirocinio

La durata del tirocinio è stabilita in diciotto mesi, decorrenti dall'iscrizione nel Registro dei praticanti ai sensi dell'art. 41 Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il compimento del tirocinio deve avere carattere continuativo.

L'interruzione del tirocinio per un periodo pari o superiore a sei mesi comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti salvo il verificarsi di una delle ipotesi tassative

previste dal comma 2 dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70. Resta salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione al Registro qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge n. 247/2012.

L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può trovare giustificazione in altri motivi di carattere personale che saranno di volta in volta valutati dal Consiglio dell'Ordine.

Il praticante che intenda interrompere il tirocinio presenta domanda documentandone le ragioni ed il Consiglio si pronuncia ai sensi del già citato art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n.70. In caso di accoglimento dell'istanza il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della richiesta e il relativo periodo non verrà conteggiato ai fini del computo complessivo della pratica.

Articolo 4 Le attività del tirocinio

Il tirocinio si articola nello svolgimento della pratica secondo una delle tipologie di cui all'art. 41 commi 6,7 e 8 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (presso uno o più avvocati, l'Avvocatura Stato, l'Ufficio legale di Enti Pubblici, gli Uffici Giudiziari).

Articolo 5 Lo svolgimento della pratica

Articolo 5.1 Dichiarazione e responsabilità del dominus

Il dominus presenta al Consiglio dell'Ordine una dichiarazione, con la quale:

1. si impegna a garantire la formazione del praticante consentendogli l'esame delle pratiche e l'utilizzo dei beni strumentali dello studio;
2. si impegna a non impiegare il praticante esclusivamente in mansioni esecutive e comunque non congruenti con le esigenze di apprendimento e formazione professionale;
3. si impegna a verificare l'esattezza delle annotazioni contenute nell'libretto della pratica e di tutte le attestazioni rilevanti ai fini della pratica;
4. si impegna a fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e al rispetto di quanto più ampiamente previsto dall'art. 40 del codice deontologico forense

Il mancato rispetto degli obblighi assunti con tale dichiarazione integra violazione dei principi deontologici ed è fonte di responsabilità disciplinare

Articolo 5.2 Libretto della pratica

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di diciotto mesi il cui termine decorre dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

Sul libretto dovranno essere annotate:

- le udienze del dominus o degli altri avvocati dello studio alle quali il praticante abbia effettivamente partecipato. Se, per completare il numero delle udienze richieste, il praticante dovesse presenziare a udienze di avvocati non facenti parte dello studio dove svolge la pratica, è necessario che il difensore apponga la propria sottoscrizione

a fianco di quella del Giudice;

- gli atti giudiziari e stragiudiziali, sia in materia civile ed amministrativa che in materia penale, nel numero minimo di dieci, alla cui redazione il praticante abbia partecipato;
- il praticante sarà tenuto ad assistere ad un numero di udienze e a predisporre un numero di atti congruo per ciascuna delle materie obbligatorie.

Il libretto dev'essere sottoscritto dal dominus presso il quale la pratica è svolta.

Articolo 5.3 Annotazioni delle udienze

Le udienze registrate nel libretto devono essere almeno venti per ogni semestre, escluse quelle di mero rinvio. Vanno considerate di mero rinvio le udienze nelle quali non è svolta alcuna attività difensiva. Non è consentito annotare più di due udienze nello stesso giorno.

Le predette udienze, nel limite di una per semestre, potranno essere sostituite da una procedura di mediazione o da un arbitrato.

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. Per ciascuna udienza, deve essere indicata la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria, la sottoscrizione del Giudice e dell'avvocato difensore presente, se diverso dal proprio Dominus, come già indicato all'articolo 5.2.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di chiedere copia del verbale d'udienza nel quale dovrà risultare la presenza del praticante.

Articolo 5.4 Annotazioni delle altre attività svolte

Gli atti, giudiziari e stragiudiziali, devono essere specificamente individuati (a titolo meramente esemplificativo: atto di citazione, precetto, verbale di conciliazione, contratto, atto di costituzione di parte civile, atto d'appello, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (a titolo meramente esemplificativo: imputazione penale, pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di richiedere al praticante la produzione di copia degli atti indicati nel libretto, previa eliminazione di ogni riferimento alle parti interessate.

Articolo 5.5 Relazioni semestrali

Tra gli adempimenti della pratica rientra la redazione di un numero minimo di due relazioni a semestre (una in materia civile e/o amministrativa e una in materia penale), che devono essere allegate alla richiesta del visto semestrale.

Le relazioni devono riguardare le vicende giudiziali e stragiudiziali seguite dal praticante e devono contenere un'esemplificazione delle questioni giuridiche affrontate con la relativa trattazione.

Le relazioni non possono consistere nella riproduzione degli atti di parte o dei pareri formulati al cliente, né in un mero riepilogo dei fatti storici oggetto della vertenza o delle fasi

del processo.

Articolo 5.6 Visto semestrale

Le relazioni e il libretto con l'attestazione del dominus presso il cui studio si è svolta la pratica, entro trenta giorni dal termine del relativo semestre, devono essere depositati presso la segreteria dell'Ordine. Il semestre va calcolato secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del Codice civile, a decorrere dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti. Il ritardato e ingiustificato deposito del libretto e delle relazioni oltre il termine previsto comporta la segnalazione del caso al Consiglio dell'Ordine per la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare.

L'omessa o incompleta presentazione della documentazione e la conseguente mancata certificazione da parte dell'Ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica possono comportare la non validità del semestre ai fini del computo della durata complessiva della pratica.

Articolo 5.7 Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica

La vigilanza ed il controllo sull'effettivo svolgimento del tirocinio verrà esercitata dal Consiglio dell'Ordine anche a mezzo di organi delegati, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 D.M. 17 marzo 2016 n. 70.

L'idoneità e l'adeguatezza della pratica potranno essere accertate anche tramite verifiche presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari.

Articolo 5.8 Abilitazione al patrocinio sostitutivo

Decorsi 6 mesi dall'iscrizione nell'apposito registro, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41 comma 12, L. 247/12.

La durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni. L'abilitazione al patrocinio sostitutivo perde efficacia alla scadenza dei 6 anni dall'iscrizione nel registro dei praticanti.

L'esercizio del patrocinio sostitutivo è subordinato al previo giuramento da rendersi nelle forme previste dall'art. 9, comma 3, DM 17/03/2016 n. 70.

Il patrocinio sostitutivo abilita il praticante ai sensi dell'art. 41 c.12 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 alla sostituzione del dominus in sede civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace; in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli presso il Tribunale per reati contravvenzionali ed in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 51/98, erano di competenza del Pretore.

Articolo 5.9 Compiuta pratica

Al termine dei diciotto mesi di tirocinio professionale il praticante deve presentare tutta la documentazione relativa agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, ed il Consiglio, soltanto a fronte di apposita richiesta ed effettuati i necessari accertamenti, rilascia certificazione di compiuta pratica.

Articolo 5.10 Trasferimento di studio e interruzione della pratica

Il praticante, in caso di trasferimento presso altro studio professionale, è tenuto a darne immediata comunicazione in forma scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando la dichiarazione dell'avvocato presso il quale proseguirà la pratica.

Nel caso in cui il praticante non frequenti più lo studio presso cui stava svolgendo la pratica professionale, ovvero ometta di svolgere l'attività per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, il dominus è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 6 Altre tipologie di svolgimento della pratica

Articolo 6.1 Praticante presso Uffici Giudiziari e altre forme alternative

Il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari può sostituire lo svolgimento della pratica per l'accesso alla professione forense per un periodo massimo di due semestri ed è regolato dal DM 17/03/2016 n. 70.

Articolo 6.2 Pratica all'estero

La pratica, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine, e per non più di sei mesi, può essere svolta presso altro Paese dell'Unione Europea ovvero altro Paese extra comunitario con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Articolo 6.3 Pratica forense e scuola di specializzazione

Il praticante può frequentare la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.lgs. 398/97 che ha validità di un anno ai fini del compimento del tirocinio per le professioni di avvocato ai sensi dell'art. 41 comma 9 della legge 247/12, contestualmente alla pratica forense presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato.

Articolo 7 Praticante ammesso al tirocinio anticipato

Il tirocinio anticipato degli studenti universitari è ammesso ed è regolato dall'art. 5 DM 17/03/2016 n. 70.

Articolo 8 Obblighi deontologici per i tirocinanti

Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle contenute nel DM 17/03/2016 n. 70, nonché la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la loro non veridicità, sono ostantive alla convalida di ogni semestre, in relazione al quale il Consiglio dell'Ordine abbia accertato le violazioni. Tale condotta è fonte di responsabilità disciplinare.

Articolo 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli in data 29.03.2021 ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito dell'Ordine.